



Consiglio regionale

Norme in materia di turismo itinerante

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai Comuni a supporto del turismo itinerante.

Art. 2 (Aree di sosta)

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città;
 - f) zona free Wi-Fi;
 - g) colonnine per la ricarica elettrica;
 - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
3. L'area di sosta è opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile, recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.
4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I Comuni possono stabilire deroghe motivate ai limiti di cui al presente comma, fermo restando che la sosta non può superare le settantadue ore consecutive.

Art. 3 (Modalità di gestione delle aree)

1. I Comuni gestiscono le aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati

relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del SITRA, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

3. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 4 (Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2020, contributi in conto capitale ai Comuni, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di euro 15.000,00.
4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4 ter del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 5 (Modalità e criteri)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio nonché la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate al Servizio della Giunta regionale competente in materia di turismo.
3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.

Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte con le risorse del Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante".
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata mediante la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa relativa all'articolo 39 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020).
3. A tal fine è apportata la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale di previsione 2020-2022, esercizio 2020:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 2, capitolo 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante" per euro 100.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 12, Programma 03, Titolo 1, capitolo 71720 per euro 100.000,00.
4. Per le annualità successive al 2020 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
 5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Art. 7
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 28 dicembre 1998, n. 162 (Norme regolamentari del turismo itinerante) è abrogata.
2. L'articolo 10 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) è abrogato.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 31/2 del 15.7.2020, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 15.7.2020

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: PEPE

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEDELE	X	QUAGLIERI	
BLASIOLI		LA PORTA		QUARESIMALE	
BOCCHINO	X	MARCOVECCHIO		SANTANGELO	
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SCOCCIA	
D'AMARIO		MARIANI	X	SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARSILIO	X	SOSPIRI	
DE RENZIS		MONTEPARA		STELLA	
DI BENEDETTO		PAOLUCCI		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO		PEPE		TESTA	
DI MATTEO	X	PETTINARI			
D'INCECCO		PIETRUCCI	X		

VERBALE N. 31/2

OGGETTO: Legge regionale: Norme in materia di turismo itinerante.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 3^a Commissione consiliare svolta dal presidente Di Matteo che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Udito l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere Montepara;

Udito l'intervento, per la discussione di ciascun articolo o per l'illustrazione di emendamenti, del consigliere Smargiassi;

Visto il progetto di legge n. 84/2019 d'iniziativa consiliare recante " Norme in materia di turismo itinerante ";

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma del consigliere Pepe che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 3 a firma dei consiglieri Pepe e Blasioli che, messo ai voti, è approvato;
- emendamento n. 4 a firma del consigliere Montepara che, messo ai voti, è approvato;

Dato atto che è stato dichiarato decaduto un emendamento a firma delle opposizioni;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Udito l'intervento per dichiarazione di voto del consigliere Smargiassi (contrario);

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

A maggioranza statutaria.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/

Norme in materia di turismo itinerante

Relazione della III^a Commissione Consiliare

La 3^a Commissione consiliare "*Agricoltura, Sviluppo Economico, Attività produttive*" ha esaminato, nel corso delle sedute del 23 gennaio, 5 febbraio, 26 maggio, 5 e 24 giugno u.s., il progetto di legge n. 84/2019 di iniziativa consiliare Montepara avente ad oggetto "Norme in materia di turismo itinerante", assegnato in data 6 dicembre 2019 in sede referente a questa Commissione ed in sede consultiva alla prima e seconda Commissione.

Il parere della 2^a Commissione si intende acquisto ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale. E' pervenuto inoltre il parere della 1^a Commissione consiliare che, nella seduta del 7 febbraio 2020, ha espresso, sul testo così come riformulato dall'emendamento presentato, che ne ha riscritto interamente la norma finanziaria, parere favorevole a maggioranza dei Commissari presenti.

Sono intervenuti in audizione: Patrizia Radicci Responsabile Ufficio Accoglienza Turistica e Classificazione Strutture Ricettive e Rita Di Giacomo Responsabile Ufficio Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio della regione Abruzzo; in rappresentanza dell'ANCI Andrea Scordella Sindaco del Comune di Silvi e Marco Giusti Sindaco del Comune di Scoppito e in rappresentanza di Confesercenti e Confcommercio Ivano Ortelli, nella seduta del 5 febbraio ultimo scorso.

Nella seduta del 24 giugno u.s. sono intervenuti inoltre: Riccardo Savella e Marisa Tiberio di Confcommercio Abruzzo, Carlo Rossi di Confesercenti Abruzzo, Capretti Alberto di FIVA Confcommercio Abruzzo e Domenico Gualà di ANVA Confartigianato.

Al progetto di legge sono stati presentati n. 12 emendamenti di cui n. 2 sono stati ritirati dal proponente e i restanti n. 10, nel corso della seduta del 24 giugno, posti in votazione, sono stati approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Il Presidente, quindi, ha posto in votazione tutti i singoli articoli, compreso l'articolo 6 così come riformulato dall'emendamento che ne ha riscritto interamente la norma finanziaria, che sono stati approvati a maggioranza dei Consiglieri presenti.

La Commissione, infine, ha approvato a maggioranza dei presenti il testo del progetto di legge, così come modificato. Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Matteo + delega di Bocchino, Montepara + delega di Di Gianvittorio, D'Amario, e Testa. Hanno votato contro i Consiglieri Cipolletti, Fedele e Smargiassi. Si sono astenuti i Consiglieri Di Benedetto, Pepe e Pietrucci.

Si propone al Consiglio regionale:

- di approvare l'allegato progetto di legge n. 84/2019, così come modificato, di iniziativa consiliare Montepara.

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Il turismo itinerante si caratterizza oggi con un trend in forte crescita, secondo l'Osservatorio Nazionale sul Turismo nel 2019 si è registrato un +9,8%, perché risponde a quelle esigenze di sostenibilità, libertà e gestione personalizzata dei tempi e della tipologia di vacanza che negli ultimi anni sono diventate sempre più di principale importanza.

Il presente progetto di legge si rende necessario al fine di promuovere il turismo itinerante nei comuni d'Abruzzo così da incentivarne lo sviluppo turistico, favorendo la permanenza notturna soprattutto nei piccoli comuni.

Il PdL, inoltre, permette una valorizzazione dei Comuni abruzzesi, anche di piccole dimensioni, in chiave turistica promuovendo il soggiorno in location meno aggredite dal turismo di massa e caratterizzate da una autenticità dell'intera offerta turistica.

La proposta di legge in questione va ad abrogare la legge n. 162 del 28 dicembre 1998 recante "Norme regolamentari del turismo itinerante" inserendo delle modifiche importanti e innovative riguardo la disciplina della sosta temporanea di caravan e autocaravan in apposite aree pubbliche. Per le finalità della proposta legislativa, la norma prevede la concessione di contributi ai Comuni a decorrere dall'esercizio 2020. Gli oneri sono stimati in euro 250.000,00 per anno, alla cui copertura si provvede con legge di bilancio che andranno a rifinanziare il capitolo Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitolo di spesa 242421 denominato "Interventi in favore del turismo itinerante", già esistente.

Rispetto alla l.r. 162/98, il progetto di legge contiene le seguenti novità:

- riduce a 48 ore il limite massimo di sosta all'interno delle aree, elevandolo a 72 ore solo in caso di gestione diretta da parte dei comuni o di affidamento della gestione a società a prevalente capitale pubblico o alle pro loco;
- permette ai Comuni di integrare i propri Piani di Protezione Civile con l'individuazione di queste aree come aree di accoglienza in caso di emergenza e/o calamità;
- prevede che la Giunta regionale garantisca la presenza di aree attrezzate nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il progetto di legge è composto da 9 articoli:

L'articolo 1 reca le finalità. L'articolo 2 disciplina le aree di sosta. L'articolo 3 disciplina le modalità di gestione delle aree. L'articolo 4 è dedicato ai contributi regionali. L'articolo 5 disciplina le modalità e i criteri per la concessione dei contributi e per la presentazione delle domande. L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. Gli articoli 7 e 8 recano, rispettivamente, disposizioni transitorie e abrogazioni. L'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore.